



## Sindacato Italiano Lavoratori di Polizia Cgil Segreteria Nazionale

Prot. n. 96/P/2025

Roma, 08 novembre 2025

*Al Signor Capo della Polizia  
Direttore Generale della Pubblica Sicurezza  
Pref. Vittori Pisani  
Roma*

**OGGETTO: Trasferimenti ex art. 55 comma 4 del DPR 335/1982, per cd. “incompatibilità ambientale”. *Gravi e persistenti criticità.***

*Signor Capo della Polizia,*

in un continuo susseguirsi di Decreti e Atti Ordinativi in materia di riorganizzazione della Polizia di Stato e dei Ruoli dei suoi dipendenti, le ipotesi di revisione degli ormai ultraquarantennali Regolamenti di Disciplina e di Servizio giacciono nelle stagnanti paludi burocratiche del Dipartimento senza poter minimamente ipotizzare un cronoprogramma che riporti le fasi e la conclusione dei lavori.

Timidi e tribolati accenni di adeguamento alla contemporaneità, stimolati dal Silp Cgil, sono stati l’emanazione della Circolare interpretativa relativa all’illecito disciplinare “*non contrarre debiti senza onorarli*” e l’introduzione dell’art.48 bis del Regolamento di Servizio “*Misure da adottarsi in presenza di disagio psico-sociale*”.

Dopo una riunione in videoconferenza il 15 aprile 2020, in piena era COVID, riguardante il D.P.R. 20 ottobre 1985, n. 782 ha fatto finalmente seguito, in data 28 febbraio 2024, il Decreto a Sua firma con cui è stato istituito il “Gruppo di lavoro per la revisione e l’aggiornamento del Regolamento di servizio e del Regolamento di disciplina dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”.

Tuttavia, vi sono disposizioni, istituti e soprattutto, non di rado, la loro disomogenea se non perversa applicazione, che toccano profondamente le condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori della Polizia e richiedono interventi urgenti.

Nella congerie di norme spicca per la sua pervasiva nocività il trasferimento per incompatibilità ambientale di cui al comma 4 dell’art.55 del DPR 335/1982 *Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia.*

Tutto il citato Decreto e anche l’articolo in questione sono stati più volte oggetto di modifiche ma il comma, che ci occupa e preoccupa, è rimasto invariato nei decenni.

Tale istituto dovrebbe assolvere due distinte funzioni: una di carattere oggettivo, volta a evitare nocimento al prestigio dell’Amministrazione dalla permanenza in sede, e una di profilo soggettivo, volta a tutelare l’incolumità del dipendente in caso di pericolo nella località dove presta servizio.

Esso viene però utilizzato non solo per l’allontanamento del dipendente dalla sede di servizio ma anche in occasione di assegnazioni e soprattutto di trasferimenti.

Proprio in quest’ultimo caso si appalesano le maggiori storture e illogicità, in buona sostanza gravi iniquità applicative.

La casistica è ampia e variegata e si possono annoverare, a titolo meramente indicativo e non esaustivo, queste ipotesi ricorrenti con riguardo ai rapporti familiari:

- si verifica che in caso di trasferimento le Questure adottino i criteri più svariati l'una rispetto all'altra, arrivando a verificare ad esempio i precedenti del suocero o del cugino del dipendente, magari pure defunto;
- non viene tenuto conto del caso in cui fratelli o cugini del dipendente traferendo, con uno zio o un cognato in comune, prestino già servizio nella sede richiesta e non abbiano fatto registrare alcun comportamento anomalo o infedele nei confronti dell'Amministrazione;
- eventuali precedenti di polizia di familiari, non di rado riferiti a fattispecie di minore gravità e disvalore sociale, come il piccolo abuso edilizio o la guida in stato di ebbrezza alcolica, non sintomatici di particolare rischiosità delinquenziale, assurgono a sentenze di condanna anche in assenza di pronuncia giudiziaria definitiva;
- non viene adeguatamente considerata e accertata la circostanza che seppur in presenza di un rapporto di parentela possa non esservi stata da lunghissimo tempo alcuna frequentazione;
- viene trascurata la temporalità del fatto reato per esempio commesso da un lontano parente della moglie, come la rottura del coniugio per separazione o divorzio.

Il diniego o il nulla osta espresso dai signori Questori, in assenza di specifiche disposizioni e dettagliate indicazioni sull'istruttoria da espletare, oltre a risentire delle diverse sensibilità personali e delle contestuali situazioni ambientali, poiché non è basato su un patrimonio informativo coerente e omogeneo tra le diverse province, è basato su valutazioni così variabili tali che, in diversi casi, la discrezionalità di cui gode l'Amministrazione tende a degenerare nell'arbitrarietà più totale in danno del dipendente, soggetto debole del rapporto di servizio.

La problematica, che sottoponiamo alla Sua attenzione rispetto agli indirizzi di governance della mobilità del personale, in considerazione dell'interpretazione applicativa più o meno rigida da parte dei vari Questori, ha generato nel tempo pareri difformi rispetto ai trasferimenti dei dipendenti sul territorio nazionale, subiti come decisioni ingiuste e frustranti.

Le decisioni da parte delle Autorità Provinciali di P.S., che non di rado appaiono connotate da eccesso di potere e assunte in evidente violazione dei principi dello stato di diritto, hanno fatto piombare il personale della Polizia di Stato, che anela a un avvicinamento al luogo d'interesse, in una voragine di incertezza e di forte preoccupazione per le aspettative di vita familiare e personale.

Di fatto il procedimento di valutazione sull'incompatibilità territoriale sembra essersi trasformato in una misura di prevenzione personale con la conseguenza che grava sul richiedente l'inversione dell'onere della prova a fronte di determinazioni fondate su un fumus di pericolo di compromissione.

Alla luce di quanto rappresentato si rende quanto mai necessario richiedere un Suo autorevole intervento affinché, almeno in sede di regolamentazione secondaria, venga studiata, predisposta, ponderata ed emanata un'apposita circolare che disciplini l'attività istruttoria del procedimento de quo, delimiti i gradi di parentela e affinità rilevanti ai fini dell'ostatività, circoscriva l'arco temporale da prendere in esame, ribadisca la necessità di trasparenza e completezza degli atti, spesso disseminati da un elevato numero di "omissis", tale da rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di difesa.

In attesa di un cortese e sollecito riscontro si porgono i più cordiali saluti.

**IL SEGRETARIO GENERALE**  
(Pietro COLAPIETRO)

